



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 27686 /122/2017.11 del 28 DIC. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Procedimento penale n. 2050/2011 RGNR. Intimazioni per la costituzione in mora ai sensi degli art. 1219 e 2943 del codice civile. Richiesta parere.

Dipartimento Regionale protezione Civile  
Direzione Generale  
Palermo

(Rif. Prot. 46270 dell'11.8.2017)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento chiede chiarimenti in ordine alla opportunità di proseguire l'azione di messa in mora intrapresa nei confronti di soggetti destinatari di contributi per *"l'autonoma sistemazione di immobili danneggiati dagli eccezionali eventi meteorologici del 1° ottobre 2009, di cui all'ordinanza della Protezione Civile n. 3815 del 10 ottobre 2009"*.

Al riguardo premette che la OCDPC n. 35 del 3 febbraio 2013 ha regolamentato *"il subentro in ordinario della Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle azioni mirate al completamento degli interventi emergenziali, individuando all'art. 1 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi emergenziali e lo ha autorizzato a provvedere alla ricognizione e all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento ai soggetti ordinariamente competenti"*.

Aggiunge che, a seguito di un'informativa riepilogativa pervenuta dalla Legione dei Carabinieri, Comando Provinciale di Messina, è emerso che alcuni soggetti destinatari del beneficio previsto dall'art. 8, comma 1, della citata OPCM n. 3815/2009, *"sono stati denunciati per i reati di cui agli art. 640 bis, 483, 81 e 61 c.p., per avere, con artifici e raggiri consistiti nel simulare l'abbandono della propria abitazione dichiarata inagibile e pertanto non abitabile a seguito dell'alluvione dell'1.10.2009, indotto in errore l'Ufficio Commissariale del Soggetto attuatore di Messina, al fine di procurarsi un ingiusto profitto consistito nella indebita percezione del contributo mensile per l'autonoma sistemazione del proprio nucleo familiare"*.

Pertanto, anche a seguito delle risultanze di una verifica amministrativo-contabile svolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze presso il Commissario delegato, il Dipartimento

M.H.

Mw  
Doy

nazionale della Protezione Civile ha sollecitato codesto Dipartimento a procedere “*alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite dai soggetti sottoposti al procedimento penale*”.

Conseguentemente, “*si è provveduto a notificare agli stessi a mezzo degli Uffici comunali di rispettiva residenza le intimazioni per la costituzione in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 del codice civile*”. Notifiche che, in alcuni casi, tuttavia, non hanno sortito effetto a causa dell'avvenuto decesso dei destinatari.

Viene, pertanto, chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla opportunità di proseguire l'azione di messa in mora nei confronti degli eredi conosciuti dei soggetti defunti già beneficiari del contributo.

Si riferisce, infine, che è pervenuto al Dipartimento un decreto di archiviazione nei confronti di alcuni dei soggetti interessati dal procedimento penale in oggetto in quanto “*gli elementi in atti non consentono di sostenere proficuamente l'accusa in giudizio*”.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che, in presenza di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione, il relativo recupero ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunciabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le eventuali situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo cioè da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del destinatario (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903, e gli ivi richiamati precedenti giurisprudenziali).

Poste le superiori premesse, non v'è ragione di dubitare che il debito originariamente intestato al *de cuius* si trasferisca agli eredi ed al riguardo si osserva che, a mente dell'articolo 752 del codice civile, “*i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto*”<sup>1</sup>.

L'azione di recupero, tuttavia, non può essere disgiunta dalla preliminare adozione di un provvedimento dal quale si evincano le ragioni che hanno determinato la revoca del precedente provvedimento di attribuzione del beneficio economico e, più in generale, tutti i motivi posti alla base della determinazione amministrativa volta al ripristino della situazione *quo ante*.

Tali valutazioni, il cui esame è rimesso al competente organo di amministrazione attiva, non possono prescindere da accurati accertamenti amministrativi ed in tal senso la presenza di una eventuale sentenza di condanna per reati contro la pubblica amministrazione può

<sup>1</sup> Sul punto cfr. Cassazione Civile Sez. II, 19.01.2000, n. 562: “*il debito ereditario di cui all'articolo 752 c.c. è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte, che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale alla morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota, anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota*”.

costituire una delle cause che possono determinare la revoca del beneficio economico originariamente concesso.

Al riguardo si osserva che, a mente del comma 2-bis, dell'articolo 21 nonies della legge 7.8.1990, n. 241, *“i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”*.

In altri termini, quindi, la revoca del beneficio e la conseguente attivazione di ogni idonea attività di recupero di quanto indebitamente erogato, se da un canto può realizzarsi a seguito dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale, dall'altro può concretizzarsi anche quale conseguenza di valutazioni di natura amministrativa che, tuttavia, soggiacciono al regime previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in tema di procedimento amministrativo.

Pertanto, ove codesto Dipartimento abbia accertato la violazione di disposizioni di legge, tali da inficiare la legittimità dell'originaria concessione del beneficio economico in argomento, potrà adottare, anche in autotutela, ogni utile provvedimento volto al ripristino della legalità violata.


Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato  
Anna Maria La Vecchia



AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella

